



Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n.10 del 03/06/2024

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO: “TRANSAZIONE COMUNE DI FONTE NUOVA /
FALLIMENTO GE.SE.PU. SPA. APPROVAZIONE”**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 03 del mese di Giugno, in seduta telematica, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, risulta così composto:

<u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u>	presidente
<u>Dott. Gianluca LA VITA</u>	componente
<u>Dott. Francesco VALENTE</u>	componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Visto lo Statuto;

Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede al comma 1 che l'Oref esprime pareri in materia di “*proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*”.

Premesso che:

- in data 28/05/2024 è stata trasmessa allo scrivente Organo con prot. n. 19754, tramite PEC, la proposta di deliberazione in oggetto;
- che alla proposta di deliberazione risulta allegata la bozza di Transazione nonché la copia del parere emesso sui contenuti della stessa dagli Avvocati Michele Clemente e Ciro Alessio Mauro, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 19054 del 22/05/2024;

Preso atto che:

- Con contratto del 2003 (e fino al 2014) il Comune di Fonte Nuova ha affidato il servizio di Igiene Urbana alla Ge.Se.Pu. S.p.A., società mista a prevalente capitale pubblico, costituita dal Comune di Mentana che, successivamente all'istituzione del Comune di Fonte Nuova, veniva ripartito tra i due Enti;
- la società Ge.Se.Pu. S.p.A., nel 2015 ricorreva ad un arbitrato chiedendo di condannare il Comune di Fonte Nuova a corrispondere a titolo di revisione del corrispettivo del Servizio di Igiene Urbana per gli anni 2009/2014 la somma euro 2.422.483,00 +IVA, oltre l'ulteriore

- somma di euro 1.956.073 sempre con IVA, per gli anni successivi fino al 31 maggio 2016, per un totale di euro 4.378.556,00 con IVA, oltre interessi nella misura di legge;
- il lodo arbitrale stabiliva che la società avesse diritto alla revisione del corrispettivo nella misura determinata dal Comune di Fonte Nuova, a seguito di apposita istruttoria, che veniva effettuata dal Comune e recepita con determina dirigenziale n. 957 del 14/10/2019;
 - la società Ge.Se.Pu. S.p.A. impugnava tale determinazione di fronte al TAR Lazio e il Comune di Fonte Nuova, stante la divergenza di interpretazione degli accordi negoziali, promuoveva un giudizio civile, presso il Tribunale di Tivoli, nel quale chiedeva di accertare e dichiarare che il corrispettivo pagato dal Comune di Fonte nuova in favore della Ge.Se.Pu. è superiore a quanto alla stessa dovuto anche a titolo di revisione e pertanto nessun credito va riconosciuto in favore della Ge.Se.Pu. e a carico del Comune a titolo di revisione del prezzo del servizio;
 - Il Tar Lazio, con Sentenza n. 19591/2023, ha annullato la determinazione dirigenziale n. 957/2019, e determinato, tenuto conto delle conclusioni del verificatore designato dallo stesso, un credito in favore dell'Impresa ricorrente (GESEPU) pari ad € 1.427.547,48, sempre salvo diverso esito del giudizio pendente di fronte al Tribunale Civile,
 - Il Comune di Fonte Nuova impugnava la sentenza n. 19591/2023 dinanzi al Consiglio di Stato ed il ricorso prendeva il NRG 2428/2024.
 - Il Comune di Fonte Nuova e la società Ge.Se.Pu. S.p.A. hanno svolto trattative e sono addivenute alla determinazione di farsi reciproche concessioni ex artt. 1965 e 1976 c.c. per la definizione transattiva dei giudizi in corso e di ogni rapporto tra loro intercorso, riportate nella proposta di accordo transattivo in oggetto;

Visti i contenuti della transazione in oggetto che possono essere così riassunti:

- Il Comune di Fonte Nuova, offre al Fallimento della Ge.Se.Pu. in liquidazione s.p.a. che accetta a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla Ge.Se.Pu. S.p.A. in sede giudiziale e stragiudiziale, dedotta e deducibile, comprensiva di interessi ed eventuali danni la somma complessiva di €. 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA compresa, da corrispondere secondo le modalità riportate nell'accordo transattivo;
- Il Fallimento della Ge.Se.Pu. rinuncia alla sentenza n. 19591/2023 del TAR Lazio, dichiarando di essere pienamente soddisfatto e risarcito della somma e di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Comune di Fonte Nuova o da eventuali altri coobbligati, rinunciando agli atti, alle eccezioni ed ai diritti fatti valere nei giudizio amministrativo per la revisione del compenso dell'appalto ed in quello civile NRG 5675/2023 dinanzi al Tribunale di Tivoli, con compensazione delle spese dei giudizi.
- Il Comune di Fonte Nuova rinuncia all'appello interposto avverso la sentenza del TAR Lazio n. 19591/2023 pendente dinanzi al Consiglio di Stato NRG 2428/2024 e rinuncia al giudizio

n. rg 5675/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, con compensazione delle spese dei giudizi. Il Fallimento della Ge.Se.Pu. si impegna ad accettare la rinuncia all'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato e la rinuncia agli atti del giudizio civile n. rg 5675/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli, notificando gli atti a tal fine necessari e a far estinguere i suddetti giudizi.;

- Il Fallimento della Ge.Se.Pu. rinuncia al credito per le spese legali relative al giudizio per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione concluso con l'ordinanza n. 24810/2022 ed a quelle del giudizio dinanzi al TAR NRG 15745/2019;
- Il Comune di Fonte Nuova rinuncia al credito per le spese liquidate in suo favore nelle sentenze ottenute nei giudizi contro la Ge.Se.Pu. S.p.A.;
- Le Parti, con il pagamento della somma sopra richiamata e con l'accettazione della rinuncia all'appello ed alla sentenza impugnata, si danno atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.

Preso atto del Parere del parere emesso sui contenuti della transazione dagli Avvocati Michele Clemente e Ciro Alessio Mauro, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 19054 del 22/05/2024 nel quale, dopo aver effettuato una ricostruzione delle vicende collegate al contenzioso, riportano che *".....Le questioni dibattute sono effettivamente controverse e sussiste il rischio concreto di soccombenza per il Comune atteso che le statuizioni arbitrali e convenzionali non sono suscettibili di univoca interpretazione. A ciò si aggiunga un contesto di incertezza giurisprudenziale sul tema della revisione prezzi. In particolare non vi sono punti fermi ed incontrovertibili, nel caso di specie, che consentano di ritenere prevalenti le prospettazioni dell'una o dell'altra parte. Considerato peraltro che il credito determinato in sede di giudizio amministrativo è pari ad €. 1.427.547,48; alla Società fallita spetterebbero gli interessi a far data dal 1 gennaio 2009 sulle somme mano a mano maturate; in caso di soccombenza sarebbero inoltre dovute le spese legali da determinarsi sul valore ingente delle cause per il doppio grado di giudizio amministrativo e per il giudizio civile; il calcolo da effettuare ex art. 34 c.p.a. da parte del Comune della somma corrispondente all'importo versato a titolo di rimborso per i maggiori costi di trasporto non sembrano da quanto emerso da un primo accertamento degli Uffici del Comune che possano determinare un abbattimento significativo del credito che fosse riconosciuto in favore del Fallimento, appare prudente accedere all'ipotesi transattiva che rappresenta, per come strutturata, in termini economici e giuridici un equilibrato compromesso ed un ragionevole epilogo del lungo contenzioso che in sede giudiziale potrebbe altrimenti trovare esiti ben più gravosi per l'Amministrazione Comunale..."*

Rilevato quindi che, nell'ipotesi di soccombenza del Comune di Fonte Nuova nei sopra richiamati giudizi, l'ipotesi di costo potenziale, presenta un valore a carico dell'Ente sicuramente maggiore di quello della proposta transattiva;

Atteso che la transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile è *“il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”* e rappresenta uno strumento negoziale che, in funzione deflattiva del contenzioso, cerca di prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale;

Rilevato che la somma di € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) IVA compresa da corrispondere al Fallimento della Ge.Se.Pu Spa trova copertura finanziaria, a seguito di apposita variazione da approvare con atto consiliare, nel bilancio di previsione 2024-2026 sul capitolo 903.10.001 per € 385.000 nel 2024, € 235.000 nel 2025 ed € 230.000 nel 2026;

Raccomandato quindi di procedere alla sottoscrizione dell'accordo transattivo in oggetto solo a seguito dell'avvenuta approvazione della variazione di bilancio necessaria per dotare gli stanziamenti di bilancio delle risorse finanziarie destinate a dare copertura agli oneri a carico dell'Ente scaturenti dallo stesso.

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio proponente;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato e subordinatamente al rispetto di quanto raccomandato,

E S P R I M E


Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“TRANSAZIONE COMUNE DI FONTE NUOVA / FALLIMENTO GE.SE.PU. SPA. APPROVAZIONE”**.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

